COMUNE DI SPINETOLI
Provincia di Ascoli Piceno

ORIGINALE

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022 E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE E DELLE RELATIVE SCADENZE.

ATTO N.11 DEL 30-05-22

L'anno duemilaventidue, addì trenta del mese di maggio alle ore 18:47, nella sala delle adunanze del Comune. Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che é stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

==========

LUCIANI ALESSANDRO	P	SILVESTRI GIUSEPPINA	P
GAGLIARDI GERMANA	P	BALESTRA PIERO	P
PERAZZOLI ROBERTO	P	PULCINI GABRIELLA GIULIA	P
TASSONI ANDREA	P	VAGNONI ANTONIO	P
MASCETTI LORY MARIA	P	ORTENZI DUILIO	A
DIOMEDE FABIOLA	P	SFRATATO MARIADOLORES	P
FICCADENTI GIULIO	P		

==========

Presenti 12 Assenti 1

Verificato il numero legale degli intervenuti,
-presiede il Sig.FICCADENTI GIULIO nella sua qualità di PRESIDENTE;
-partecipa il Segretario comunale Sig. PIZZI MAURO;
-vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta é Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della deliberazione:

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica
Data: 24-05-2022

Il Responsabile del servizio
MORETTI MONICA

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarita' contabile
Data: 24-05-2022

Il Responsabile del servizio
MORETTI MONICA

ai sensi dell'art. 49 del T.U. n.267/2000, hanno espresso parere

favorevole;

Su invito del Presidente, relaziona il Consigliere Mascetti. Si illustra il contenuto della proposta di deliberazione, evidenziando che la parte variabile incide in misura maggiore sulle tariffe. Inoltre, quest'anno non sono previste riduzioni a causa dell'emergenza COVID-19, a differenza di quanto avvenuto in passato, mentre le scadenze sono rimaste invariate.
Si apre il dibattito.
Il Consigliere Sfratato chiede informazioni circa la creazione dell'isola ecologica.
Il Sindaco replica, evidenziando che si tratta di un servizio aggiuntivo a disposizione della collettività anche per evitare l'abbandono dei rifiuti sul territorio. Inoltre, su richiesta del Consigliere Vagnoni, il Sindaco ritiene opportuno un potenziamento del servizio di vigilanza sul territorio, anche mediante nuove assunzioni. In particolare, si auspica che una giornata venga dedicata alle attività di controllo, in maniera da garantire un maggiore contrasto all'abbandono dei rifiuti.
Il Consigliere Vagnoni chiede se sia possibile prevedere qualche misura in favore delle aziende. A tale riguardo, il Consigliere Mascetti informa che quest'anno, a differenza di quanto avvenuto in passato, non sono previste riduzioni a causa dell'emergenza COVID-19. Il Sindaco comunica che sono previste risorse pari a 50.000 euro, da erogare mediante apposito bando, quali misure a sostegno del sociale anche per lo sgravio delle utenze. Nel caso dovessero avanzare somme al riguardo, non sarebbe da escludere la possibilità di un intervento anche a favore delle imprese.
Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha abolito, con decorrenza del 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI - commi dal 641 al 666 dell'art 1 L. 147/2013);

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti

della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 309 del 30/12/2021) con il quale è stato differito al 31/03/2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;

VISTA la legge n. 15 del 25 febbraio 2022 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi "*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, la quale attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio n 10, approvata in data odierna e avente ad oggetto la presa d'atto del PEF pluriennale 2022-2025, validato dall'Ata Rifiuti, da cui risulta che il PEF relativo all'anno 2022 è stato validato per un importo di € 1.061.801,00 con decreto n 14 del 23.05.2022;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, in base alla quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";*

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO con riferimento alla struttura tariffaria:

- il sistema tariffario del Tributo in oggetto si articola, in due componenti: una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti;
- si articola, altresì, in utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- data la struttura binomia della tariffa (quota fissa e quota variabile) e la suddivisione in due sottocategorie tariffarie (utenze domestiche ed utenze non domestiche), ai fini della determinazione delle tariffe occorre procedere alla suddivisione del citato costo del servizio in quota costo parte fissa e quota costo parte variabile e successivamente, ciascuna di tali quote va poi suddivisa tra quota utenze domestiche e quota utenze non domestiche;

CONSIDERATO che sulla base del numero delle utenze, dei nuclei familiari e delle relative superfici per l'anno 2022 le utenze Domestiche rappresentano il 70% e le Utenze Non Domestiche il 30% del totale del ruolo Tari, di conseguenza i Costi Fissi e Variabili vengono ripartiti tra Utenze domestiche e Non domestiche sulla base delle suddette percentuali;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

DATO ATTO che i coefficienti sono stati determinati tutti sulla base dei valori massimi individuati dalle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999 al fine di mantenere le tariffe il più possibile coerenti con quelle del 2021;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise per i comuni con la popolazione residente superiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RITENUTO NECESSARIO individuare una sottocategoria per gli Agriturismi e B&B così come indicato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 16972/2015 e ribadito dall'IFEL con nota del 15 marzo 2016; la Corte infatti ribadiva il carattere illegittimo di "una tassa relativa ai B&B determinata con le stesse modalità di quella dovuta dagli alberghi, in quanto le due fattispecie non sono assimilabili a tali fini, in quanto i B&B svolgendo attività ricettiva in maniera occasionale e priva del carattere di imprenditorialità non possono essere equiparati alle strutture ricettive che svolgono l'attività professionalmente."

RITENUTO di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato alla presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RAVVISATA inoltre la necessità di stabilire con il presente atto deliberativo anche le scadenze TARI secondo le disposizioni del comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che questa Amministrazione intende fissare in numero 3 (tre) rate complessive il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2022, con le seguenti scadenze:

- PRIMA RATA: scadenza 31 Luglio 2022;
- SECONDA RATA: scadenza 30 Settembre 2022;
- TERZA RATA: scadenza 30 Novembre 2022;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

RICHIAMATI:

- l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:
  "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Ascoli Piceno sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

VISTO l'articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina della Tari approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29.06.2021;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 33 del 30/12/2021 con la quale è stata affidata, a decorrere dal 01/01/2022 per il periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'attività di riscossione spontanea della Tari;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria -Tributi Dott.ssa Moretti Monica;

VISTO il parere espresso del Revisore dei Conti pervenuto il 24-05-2022 e protocollato in data 25-05-2022 con Prot. n. 6744

Con la seguente votazione: n. 9 favorevoli, n. 3 astenuti (Pulcini, Vagnoni, Sfratato);

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022 come riportate nell'allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2022;

4) di fissare in numero 3 (tre) rate complessive il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2022, con le seguenti scadenze:
   a) PRIMA RATA: scadenza 31 Luglio 2022;
   b) SECONDA RATA: scadenza 30 Settembre 2022;
   c) TERZA RATA: scadenza 30 Novembre 2022

5) di provvedere a trasmettere la presente delibera mediante inserimento del testo (art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011) nella sezione del portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre come previsto dall'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019;

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere, con separata ed identica votazione (n. 9 favorevoli, n. 3 astenuti: Pulcini, Vagnoni, Sfratato),

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Dlgs. 267/2000 e s.m.i..

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.

IL PRESIDENTE
FICCADENTI GIULIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
PIZZI MAURO

==========

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata, dal giorno della sottoscrizione digitale, la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
PIZZI MAURO

==========

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione é divenuta esecutiva

|_| il giorno per il decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'albo,ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U. n.267/2000

|X| **il** giorno 30-05-22 , in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. n.267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
PIZZI MAURO